

---

**TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO  
PROGRESS RAIL SIGNALING S.p.A.**

## Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente documento, i termini sottoelencati avranno il significato attribuito a ciascuno di essi qui di seguito:

- a. **"Affiliata"** indica qualsiasi ente che controlla, direttamente o indirettamente, è controllata o è sotto il comune controllo dell'Acquirente. "Controllo", ai fini di tale definizione, indica la proprietà o il controllo diretto o indiretto di più del 50% degli interessi di voto dell'entità in questione.
- b. **"Acquirente"** indica PROGRESS RAIL SIGNALING S.p.A. con sede legale a SERRAVALLE PISTOIESE (PT), Loc. Cantagrillo, Via IV Novembre, 29, C.F. e P. IVA 00089860472 od una qualsiasi delle sue Controllate o Affiliate, quale che sia, che concluda un contratto che faccia riferimento ad un Ordine o ai presenti Termini e Condizioni.
- c. **"Articoli"** indica in generale i prodotti forniti dal Fornitore o, a seconda dei casi, i prodotti realizzati e/o modificati e/o sviluppati dal Fornitore, e/o i servizi forniti dallo stesso Fornitore, a favore dell'Acquirente, sulla base di disegni, know-how, modelli o prototipi e/o specifiche tecniche di quest'ultimo, a fronte di un Ordine.
- d. **"Ordine"** indica la trasmissione di un ordine di acquisto (da parte dell'Acquirente); l'emissione dell'ordine di acquisto che specifica quantità, date di spedizione o date di consegna; o la revisione dell'ordine di acquisto da parte dell'Acquirente al Fornitore attraverso un formato elettronico o in altro modo, per posta tradizionale di una copia cartacea, o con altri mezzi eventualmente concordati dall'Acquirente e dal Fornitore per iscritto, contenenti informazioni che attestino l'impegno dell'Acquirente ad acquistare degli Articoli dal Fornitore.
- e. **"Difetto Ricorrente"** indica che più del tre per cento (3%) degli Articoli consegnati dal Fornitore in un periodo determinato di 30 (trenta) giorni o facente parte dello stesso lotto di Articoli, è affetto dallo stesso tipo di difetto o non conformità.
- f. **"Fornitore"** indica il soggetto indicato come fornitore nell'Ordine.
- g. **"Controllata"** indica ogni ente di cui l'Acquirente ha il controllo di più del 50% degli interessi di voto dell'entità in questione.
- h. **"Termini e Condizioni"** indica i presenti termini e condizioni generali di acquisto.

## Art. 2. Accettazione dell'Ordine di Acquisto

Tutti gli Articoli ricevuti dall'Acquirente saranno acquistati esclusivamente ai sensi di quanto previsto dall'Ordine (compresi i presenti Termini e Condizioni), nonostante i termini emessi dallo stesso Fornitore.

## Art. 3. Modifiche agli Ordini

Fatte salve le disposizioni dell'art. 1661 del codice civile, ove applicabile, l'Acquirente avrà la facoltà, in qualsiasi momento, con il preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, di apportare modifiche ai termini dell'Ordine. Qualora dette modifiche dovessero comportare un aumento/diminuzione dei costi e/o delle tempistiche di esecuzione richiesti dal Fornitore, le parti definiranno di comune accordo un equo adeguamento del prezzo e/o delle tempistiche di esecuzione. Nessuna

disposizione del presente paragrafo intende esonerare il Fornitore dal dare esecuzione all'Ordine, così come modificato o rettificato, in pendenza della definizione di qualsiasi equo adeguamento.

#### Art. 4. **Legge applicabile e Foro Esclusivo**

I presenti Termini e Condizioni e qualsiasi Ordine saranno disciplinati e dovranno essere interpretati secondo le norme della legge Italiana, con esclusione delle sue disposizioni sul conflitto tra leggi.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione, inadempimento e/o interpretazione dei presenti Termini e Condizioni e/o degli Ordini sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Pistoia, Italia. Tuttavia, resta ferma la facoltà dell'Acquirente di convenire in giudizio il Fornitore di fronte al foro nel quale quest'ultimo abbia (od avrà) la propria sede legale.

#### Art. 5. **Recesso e risoluzione**

- a. **Recesso.** L'Acquirente si riserva la facoltà di recedere da, o sospendere, qualsiasi Ordine e/o accordo che regola o sia relativo ad un Ordine, in tutto o in parte, senza motivazione, a discrezione dell'Acquirente stesso, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, l'Acquirente riconoscerà al Fornitore un equo corrispettivo per le attività svolte sino alla data della relativa comunicazione e tale corrispettivo sarà l'unico compenso riconosciuto al Fornitore a fronte del recesso dell'Acquirente.
- b. **Risoluzione per inadempimento.** L'Acquirente avrà la facoltà, mediante comunicazione scritta e con effetti immediati (art. 1334 c.c.), di risolvere per colpa del Fornitore, in tutto o in parte, qualsiasi Ordine e/o qualsiasi accordo che regoli o sia relativo ad un Ordine, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile se, a giudizio dell'Acquirente, il Fornitore non abbia (i) consegnato gli Articoli entro la data pattuita o entro sue eventuali proroghe; (ii) sostituito o corretto gli Articoli difettosi come da istruzioni dell'Acquirente; (iii) eseguito una qualsiasi delle disposizioni dell'Ordine; non abbia (iv) adempiuto a una parte dell'Ordine in modo tale da comprometterne l'intera esecuzione in conformità ai termini dello stesso; oppure (v) in caso di azioni esecutive nei confronti del Fornitore relative all'inosservanza delle Leggi da parte di quest'ultimo.

#### Art. 6. **Istruzioni di spedizione**

- a. **Spedizioni.** La spedizione degli Articoli avverrà così come indicato dall'Acquirente nell'Ordine oppure, se non specificato, gli Articoli dovranno essere consegnati sdoganati presso il luogo di destinazione indicato dall'Acquirente ("DDP" INCOTERMS ® 2020). La proprietà degli Articoli si intenderà trasferita all'Acquirente al tempo del trasferimento del rischio di perdita/avaria così come previsto dal singolo INCOTERMS applicabile.
- b. **Spedizioni di Materiali Pericolosi.** Ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, con il termine "Materiali Pericolosi" si intende ogni sostanza che sia classificata dalla normativa ambientale applicabile come contaminante o rischiosa o potenzialmente rischiosa per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 6(a), il Fornitore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni nelle spedizioni di Materiali Pericolosi:

- i. Salvo diversa indicazione nell'Ordine dell'Acquirente, gli Articoli dovranno essere resi sdoganati presso il luogo di destinazione indicato dall'Acquirente ("DDP" INCOTERMS ® 2020) e la proprietà si intenderà trasferita al momento della consegna nel luogo di destinazione;
- ii. Il Fornitore dovrà assicurarsi che tutto il proprio personale riceva adeguata formazione sul trattamento dei Materiali Pericolosi come previsto dalle vigenti normative;
- iii. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, con riferimento a tutti gli Articoli, le adeguate classificazioni di pericolo ed i segnali di avvertimento che devono apparire sulle etichette dei prodotti come richiesto dalle Normative Ambientali, da altre leggi e normative della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea nonché degli altri paesi nei quali gli Articoli potrebbero transitare, essere trasportati o distribuiti.

## Art. 7. Garanzie

a) Oltre alle garanzie esplicite o implicite fornite all'Acquirente dal Fornitore o previste per legge, il Fornitore garantisce che gli Articoli oggetto di fornitura saranno privi di vincoli o altri oneri di terzi; in piena conformità alle istruzioni, specifiche, disegni, e dati dell'Acquirente e/o ai campioni o alle promesse del Fornitore; e saranno correttamente funzionanti ed esenti da difetti di progettazione (nella misura in cui la progettazione sia a carico del Fornitore), di materiali e di manodopera, anche ai sensi dell'articolo 1512 del codice civile per i seguenti periodi di tempo: (a) per quanto riguarda i beni, per un periodo di due (2) anni dalla data in cui gli Articoli sono stati messi in funzione dall'Acquirente o, se successiva, dalla data in cui sono stati consegnati all'Acquirente o al cliente dell'Acquirente, salvo diversa pattuizione contenuta nell'Ordine o (b) per quanto riguarda i servizi, per un periodo di due (2) anni dalla data in cui i servizi sono stati eseguiti dal Fornitore ed approvati dall'Acquirente, sempre salva diversa pattuizione prevista nell'Ordine.

b) Qualunque reclamo relativo agli Articoli dovrà essere fatto dall'Acquirente entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla scoperta del difetto e/o non conformità oppure, se l'Articolo dovesse essere nella disponibilità del cliente dell'Acquirente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione del difetto e/o non conformità effettuata dal cliente dell'Acquirente all'Acquirente stesso.

c) Senza pregiudizio e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 di cui sopra, in caso di violazione della garanzia di cui al presente art. 7 da parte del Fornitore, quest'ultimo dovrà, a discrezione dell'Acquirente, sostituire o riparare gli Articoli difettosi entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione.

Qualora si dovesse verificare un Difetto Ricorrente in relazione a determinati Articoli ("**Articoli DR**"), oltre alle sopradette garanzie, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il contratto sottostante all'Ordine ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

## Art. 8. Normative di Prodotto

Il termine "Normativa sui Prodotti", come utilizzato nei presenti Termini e Condizioni, indica i Requisiti Ambientali, l'etichettatura, la marcatura, la licenza, l'autorizzazione, la certificazione, il paese di origine, la comunicazione dei pericoli e altri requisiti normativi degli Stati Uniti, dei paesi non appartenenti agli Stati Uniti e degli enti internazionali applicabili all'importazione, all'esportazione, alla fabbricazione, all'uso, alla vendita, all'imballaggio, alla marcatura o alla distribuzione degli Articoli ai sensi di uno o più Ordini. Tali Normative sui Prodotti includono specificamente, ma non solo, tutte le restrizioni sull'uso del mercurio nei prodotti (comprese quelle relative alla Convenzione di Minamata sul mercurio), i requisiti per la marcatura di conformità

europea ("CE") dell'Unione Europea ("UE") (compresa la dichiarazione di conformità, il fascicolo tecnico e il manuale d'uso, ove applicabile); e le seguenti normative UE, che possono essere applicate agli Articoli: il Regolamento sulla Registrazione, valutazione autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"); la Direttiva sulle restrizioni di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("ROHS 2") e successive modifiche; la Direttiva Macchine; il Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti; la Direttiva sulle emissioni sonore; il Regolamento su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele; la Direttiva sulle restrizioni (applicabile agli oli lubrificanti cancerogeni); la Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("WEEE"); il Regolamento sui prodotti da costruzione; il Regolamento su Batterie e rifiuti di Batterie. REACH: il Fornitore dovrà notificare immediatamente all'Acquirente se i beni o gli imballaggi precedentemente consegnati o da consegnare all'Acquirente contengono sostanze estremamente problematiche (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, sono sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell'Allegato XVII del REACH o sono autorizzate ai sensi dell'Allegato XIV del REACH. Il Fornitore fornirà all'Acquirente una copia elettronica della Scheda di Sicurezza per tutti gli Articoli per i quali è richiesta tale Scheda di Sicurezza. Il Venditore è l'unico responsabile della conformità degli Articoli alle normative sui prodotti applicabili. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente tutte le informazioni e la documentazione, inclusi, senza limitazione, i dati sui materiali dei prodotti e i dati relativi alla catena di approvvigionamento, necessari all'Acquirente al fine di dar prova della conformità degli Articoli alle Normative di Prodotto applicabili all'Acquirente stesso.

In tema di marcatura CE, qualora si tratti di prodotti finiti, destinati all'utente finale, soggetti quindi a marcatura CE, il Fornitore fornirà all'Acquirente una dichiarazione di conformità CE e produrrà le evidenze di tale conformità e, conseguentemente, provvederà a tutte le obbligazioni e formalità connesse alla normativa in materia, salvo diversa pattuizione per iscritto tra le Parti.

## Art. 9. Ispezioni

Gli Articoli saranno soggetti a verifica, collaudo ed approvazione da parte dell'Acquirente, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, così come potranno esserlo anche le attività di realizzazione degli stessi presso il Fornitore, secondo gli standard ISO. L'Acquirente, a sua discrezione, potrà respingere o rifiutare gli Articoli che non siano conformi all'Ordine od a qualsiasi altra garanzia applicabile secondo gli standard ISO. Gli Articoli rifiutati o comunque non accettati dall'Acquirente dovranno essere ritirati dal, o restituiti al, Fornitore, a sue spese.

## Art. 10. Prezzi, Modalità di pagamento e Fatture

I prezzi degli Articoli e i termini di pagamento sono indicati nei rispettivi Ordini. I prezzi degli Articoli si intendono fermi e non soggetti a variazione per l'intera durata dell'Ordine. Nel caso di servizi di ingegneria che prevedano l'acquisto della relativa proprietà industriale da parte dell'Acquirente, i prezzi degli Articoli includono anche il compenso per la cessione dei diritti di proprietà industriale relativi alle attività di sviluppo e/o upgrade di prodotto effettuate dal Fornitore. L'Acquirente potrà sospendere il pagamento del prezzo nel caso di mancata consegna degli Articoli, o di consegna di Articoli non conformi o di scarsa qualità da parte del Fornitore od in ogni caso di un suo inadempimento degli obblighi previsti a suo carico dai presenti Termini e Condizioni o dall'Ordine. Salvo diversa indicazione nell'Ordine, l'Acquirente corrisponderà al Fornitore tutti gli importi dovuti non oggetto di contestazione, nei tempi indicati nell'Ordine, a seguito della ricezione di regolare

fattura e di qualsiasi altro documento e informazione come dettagliato nell'Ordine, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il documento relativo al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti come rilasciato dalle autorità competenti (il cosiddetto "DURC"). L'Acquirente avrà il diritto di sospendere il pagamento del prezzo relativo a un Ordine anche nel caso in cui l'inadempimento del Fornitore riguardi l'esecuzione di qualsiasi altro Ordine in essere con lo stesso Acquirente. Ai fini del pagamento, le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore nella valuta specificata nell'Ordine (che, in caso di mancata indicazione, sarà l'Euro), dovranno risultare emesse in nome dell'Acquirente, contenere i riferimenti dell'Ordine (data e numero Ordine), gli estremi dell'eventuale specifico contratto sottoscritto dalle Parti, nonché gli eventuali CIG (*Codice Identificativo di Gara*) e CUP (*Codice Unico di Progetto*) nel caso di fornitura rientrante nell'ambito di un appalto pubblico soggetto alle disposizioni del Codice degli Appalti Pubblici italiano e successive modifiche e/o integrazioni. Se non diversamente specificato nell'Ordine, il pagamento dei prezzi indicati in ciascun Ordine sarà eseguito entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m., a condizione che si sia perfezionata la consegna dell'Articolo all'Acquirente (o sia stato completato il servizio) nel luogo indicato dall'Acquirente al Fornitore, vi sia stata la verifica della conformità dei beni e dei servizi e sia stata emessa l'autorizzazione alla fatturazione in conformità con i presenti Termini e Condizioni.

## Art. 11. Proprietà fornite al Fornitore dall'Acquirente

Ad eccezione di quanto qui di seguito espressamente previsto, tutti i modelli, stampi, forme, utensili, maschere, carotiere, pezzi, campioni, materiali, disegni, specifiche, rapporti di test, materiale tecnico, materiale pubblicitario e qualsiasi altro messo a disposizione al Fornitore da parte dell'Acquirente, o per l'uso dei quali l'Acquirente abbia corrisposto un prezzo in esecuzione di un Ordine (congiuntamente i "Materiali"), dovranno essere considerati e rimanere di proprietà dell'Acquirente, dovranno essere utilizzati dal Fornitore in base alle istruzioni dell'Acquirente e solamente al fine di dare esecuzione agli Ordini. Eventuali Materiali messi a disposizione del Fornitore da parte dell'Acquirente in relazione all'esecuzione di un Ordine, se presenti, sono e saranno consegnati (allo stesso Fornitore) "*nello stato in cui si trovano*" e l'Acquirente non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, incluse le garanzie relative alle condizioni di tali Materiali e la loro idoneità per gli scopi del Fornitore. L'Acquirente non riconosce a favore del Fornitore alcuna garanzia sui Materiali, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie espresse o di legge e garanzie sull'assenza di vizi o idoneità all'utilizzo per scopi particolari.

## Art. 12. Informazioni Riservate; Diritti di proprietà industriale

**(A)** Ciascuna parte ("**Parte Ricevente**") dovrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela delle Informazioni Riservate (come in seguito definite) ricevute dall'altra parte ("**Parte Divulgatrice**") con almeno lo stesso grado di attenzione che pone per proteggere le proprie informazioni riservate, e comunque con un livello di cura non inferiore a quanto previsto dallo stato dell'arte. Per "Informazioni Riservate" s'intendono tutte le informazioni tecniche e commerciali (così come qui di seguito descritte) comunicate dalla Parte Divulgatrice (comprese le sue affiliate) alla Parte Ricevente, inerenti allo scopo (per il quale sono trasmesse), che la Parte Divulgatrice ritiene siano da considerare riservate e che (i) sono in forma scritta od in altra forma tangibile e sono

contrassegnate come "confidenziali" o "riservate", (ii) se comunicate oralmente o in altra forma intangibile, sono identificate come riservate (a) al momento della stessa comunicazione e (b) sono messe per iscritto e contrassegnate come "riservate" o "confidenziali" e consegnate alla Parte Ricevente entro 30 giorni dalla loro comunicazione, o che (iii) per la loro natura, devono essere ragionevolmente considerate confidenziali o riservate. Qualsiasi informazione divulgata o ricevuta che non sia correlata o non rientri nello scopo non sarà considerata Informazione Riservata. Tra le Informazioni Riservate non si intendono comprese (e non godono pertanto delle tutele qui previste) quelle informazioni che (a) erano già nella legittima disponibilità della Parte Ricevente al tempo della loro comunicazione da parte della Parte Divulgatrice, a patto che non vi fossero restrizioni sul loro utilizzo o alla loro divulgazione, (b) erano o divengano successivamente di pubblico dominio senza che ciò sia dovuto ad atto o colpa della Parte Ricevente, oppure (c) siano state legittimamente comunicate alla Parte Ricevente da terzi senza che su di esse vi fossero restrizioni relative all'uso e/o alla divulgazione, oppure (d) siano state sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza alcun uso o riferimento alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice. Fatto salvo che non sia altrimenti consentito per iscritto dalla Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente non dovrà (i) utilizzare alcuna Informazione Riservata se non per l'esecuzione di attività con od a favore della Parte Divulgatrice, oppure (ii) divulgare a terzi le Informazioni Riservate trasmesse dalla Parte Divulgatrice. Rimane tuttavia inteso che l'Acquirente potrà utilizzare, senza restrizioni, le Informazioni Riservate del Fornitore aventi ad oggetto documenti, disegni e software dello stesso Fornitore che afferiscano e/o siano parte degli Articoli che lo stesso Acquirente deve fornire ai propri clienti finali.

La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, esclusivamente se necessario e solamente al fine di consentire l'esecuzione del rapporto di fornitura e/o subappalto, ivi compresa l'esecuzione del contratto con il cliente finale. La Parte Ricevente dovrà garantire che i suoi dipendenti, collaboratori e subappaltatori osservino gli obblighi di riservatezza e assicurino che non venga fatto uso non autorizzato delle Informazioni Riservate, restando inteso che qualsiasi violazione da parte loro sarà considerata come una violazione imputabile alla Parte Ricevente stessa a mente di quanto previsto dall'art. 1381 del codice civile.

In qualsiasi momento, su richiesta della Parte Divulgatrice, la Parte Ricevente dovrà immediatamente restituire o distruggere qualsiasi supporto e materiale contenente le Informazioni Riservate della prima. Nonostante quanto sopra, l'Acquirente non sarà tenuto a restituire o distruggere alcuna Informazione Riservata del Fornitore che sia necessaria o utile per l'esecuzione di attività di manutenzione degli, o di supporto per, gli Articoli o per l'esercizio di qualsiasi diritto dell'Acquirente ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale che la Parte Divulgatrice possa avere sulle proprie Informazioni Riservate, che spetteranno esclusivamente alla Parte Divulgatrice per tutto il tempo stabilito dalle norme di legge applicabili, gli obblighi di riservatezza della Parte Ricevente saranno efficaci e continueranno a produrre i loro effetti tra le parti anche successivamente alla scadenza del rapporto di fornitura tra il Fornitore e l'Acquirente o al verificarsi di un evento relativo all'interruzione, recesso, risoluzione, nullità o annullamento del contratto/ordine di fornitura, e ciò sino a quando non si sia verificata una qualsiasi delle circostanze di cui ai paragrafi (a), (b) o (c) sopra previsti.

**(B)** Per "Diritti di Proprietà Intellettuale" si intendono il diritto d'autore, i diritti relativi a brevetti, know-how, segreti commerciali, marchi di prodotti e di servizi, i diritti su modelli e disegni industriali

ed ogni altro diritto di privativa riconosciuto ai sensi di legge. Qualora un Ordine abbia per oggetto, tra l'altro, lo sviluppo - da intendersi come modifica e *upgrade* - di un prodotto dell'Acquirente, quest'ultimo sarà titolare di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a tali sviluppi, comprese le invenzioni che derivano da, si basano su o incorporano qualsiasi Informazione Riservata dell'Acquirente o Diritti di Proprietà Intellettuale di proprietà o concessi in licenza all'Acquirente. Il Fornitore dovrà immediatamente trasmettere e cedere all'Acquirente, e con la sottoscrizione del presente documento di fatto e di diritto cede, tutti i suddetti diritti, titoli e interessi su tali Diritti di Proprietà Intellettuale o comunque dovrà far sì che essi vengano ceduti allo stesso Acquirente. Inoltre, il Fornitore dovrà presentare o far presentare, a spese dell'Acquirente, tutte le domande, gli atti di cessione o ogni altro atto che l'Acquirente riterrà necessari al fine di registrare e/o rendere efficaci tali Diritti di Proprietà Intellettuale. Se un Ordine dovesse avere oggetto lo sviluppo di un prodotto del Fornitore e tale attività non include (deriva da, è basata su, od incorpora) alcuna Informazione Riservata dell'Acquirente o richiede l'esercizio di Diritti di Proprietà Intellettuale dell'Acquirente, il Fornitore manterrà la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sul prodotto, ma riconoscerà, e qui dichiara di riconoscere, all'Acquirente e alle sue Controllate e Affiliate una licenza (già compresa nel prezzo) perpetua, esente da *royalty*, illimitata e non esclusiva, con diritto di sub-licenza, di utilizzare, offrire in vendita, vendere, esportare e importare le invenzioni o tutti gli altri risultati che il Fornitore abbia concepito, sviluppato, acquisito o messo in pratica nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto dell'Ordine. Il Fornitore, inoltre, concede all'Acquirente e alle sue Controllate e Affiliate il diritto (già compreso nel prezzo) di riparare e sostituire qualsiasi Articolo, ed il diritto di far svolgere tale attività a terzi per conto dell'Acquirente e delle sue Affiliate, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei suoi confronti, a condizione che il Fornitore non esegua la riparazione e la sostituzione entro 15 giorni dalla richiesta dell'Acquirente. Il Fornitore garantisce che gli Articoli prodotti e forniti all'Acquirente ai sensi di qualsiasi Ordine, realizzati sulla base di progetti, dati ed informazioni del Fornitore e, a seconda dei casi, della Proprietà Intellettuale del Fornitore, non violano e non violeranno alcun Diritto di Proprietà Intellettuale o altri diritti di terzi. Se uno qualsiasi degli Articoli forniti all'Acquirente dovesse divenire oggetto di contestazione per una presunta contraffazione e violazione di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, o (i) acquisire, a beneficio dell'Acquirente, il diritto di continuare a utilizzare gli Articoli; o (ii) sostituire o modificare gli Articoli in modo tale da non violare alcun diritto di terzi, sempre che, tuttavia, tali Articoli, così sostituiti o modificati, abbiano funzionalità simili o migliori rispetto agli Articoli originali; o (iii) qualora, dopo aver cercato invano delle soluzioni alternative, il Fornitore non sia in grado di ottenere nessuno dei risultati di cui sopra, rimborsare l'intero prezzo di acquisto all'Acquirente, fatto salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno.

**(C)** Il Fornitore non avrà alcun diritto di apporre, e non si apporrà, agli Articoli alcun marchio, logo o segno distintivo di proprietà dell'Acquirente (di seguito "Marchi dell'Acquirente"), senza il previo consenso scritto dello stesso Acquirente.

Il Fornitore sarà tenuto a consegnare all'Acquirente tutti i documenti, i disegni e i *software* relativi agli Articoli destinati ai suoi clienti finali, ivi compresi i *software* standard, i disegni, la documentazione di progetto con indicazione delle dimensioni complessive del prodotto, nonché i modelli 3D per tutti i componenti, i manuali d'uso e manutenzione, le istruzioni di installazione, le istruzioni di manutenzione, le istruzioni di messa in servizio, la lista dei componenti, e qualsiasi altro documento, disegno o *software*, ecc. Qualora un cliente finale dell'Acquirente dovesse

richiedere ulteriori documenti, disegni o *software* relativi agli Articoli, le Parti collaboreranno, sulla base di ragionevoli condizioni commerciali, per fornire tali documenti al cliente finale.

## Art. 13. Responsabilità e penali

Eventuali penali sono indicate in ogni specifico Ordine. Qualora il Fornitore sia tenuto a corrispondere delle penali (così come indicate in un Ordine), rimane inteso che: (i) l'Acquirente avrà sempre il diritto di pretendere dal Fornitore il danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del codice civile; (ii) l'Acquirente potrà risolvere il contratto rappresentato dall'Ordine nel caso in cui le penali imputabili al Fornitore siano di importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordine; e (iii) le penali potranno essere compensati con qualsiasi importo dovuto dall'Acquirente al Fornitore.

## Art. 14. Sicurezza - Assicurazioni

- a. Qualora il Fornitore esegua la propria attività nei locali dell'Acquirente od utilizzi beni dell'Acquirente sia all'interno che all'esterno dei locali di quest'ultimo, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le norme e i requisiti di sicurezza e protezione adottati dall'Acquirente (ivi incluse le sue procedure in materia di salute, sicurezza ed ambiente) e tutte le leggi e i regolamenti aventi ad oggetto la salute e la sicurezza suoi luoghi di lavoro, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
- b. Il Fornitore dovrà avere in essere, a proprie spese, le seguenti coperture assicurative, con compagnie di assicurazione di livello internazionale e di primaria importanza, fermo restando che le condizioni qui indicate sono da considerarsi quali requisiti minimi (che il Fornitore deve osservare) e non devono in alcun modo intendersi quali limitazioni alla responsabilità del Fornitore:
  - i. l'Assicurazione sulla Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCT ed RCO) con un massimale di almeno € 5.000.000,00 per evento, relativamente ai casi di lesioni personali, morte e danni materiali;
  - ii. l'Assicurazione sulla Responsabilità Civile da Prodotti con un massimale di € almeno 5.000.000,00 per evento.

Qualora la realizzazione degli Articoli da parte del Fornitore dovessero comportare attività di progettazione, ingegneria e/o altre attività professionali, il Fornitore dovrà attivare anche un'Assicurazione sulla Responsabilità Professionale con una copertura minima di € 1.000.000,00 per evento, e qualunque altra assicurazione specifica, con adeguati limiti di copertura, così come eventualmente richiesto dall'Acquirente. Qualora la realizzazione e consegna degli Articoli includano l'utilizzo e/o la fornitura di Materiali Pericolosi, da consegnarsi presso lo stabilimento dell'Acquirente, il Fornitore dovrà avere in essere un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile per Danni da Inquinamento ("CPL") o l'Assicurazione sulla Responsabilità dell'Appaltatore per Danni da Inquinamento ("PLL") (*Occurrence coverage*).

## Art. 15. Conformità alle Leggi

- a. **Generalità.** Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e di rispettare nell'esecuzione di ogni Ordine avente ad oggetto gli Articoli, le disposizioni di legge, le norme, i regolamenti, le direttive, le ordinanze, gli ordini e statuti in vigore in Italia e qualsiasi altra legge applicabile (congiuntamente, le "Leggi").
- b. **Appalti Pubblici.** Il Fornitore è edotto del fatto che gli Articoli possono essere destinati dall'Acquirente all'esecuzione di un appalto o subappalto pubblico, in Italia od all'estero, e che in tali casi trovano applicazione, a seconda dei casi, normative pubbliche (per appalti di lavori, forniture di beni o servizi) e/o regole dettate da programmi socioeconomici, sia italiane che di altro paese. Pertanto, il Fornitore dovrà rispettare e conformare la propria condotta (i) sia alle leggi italiane in materia di appalti pubblici vigenti al momento dell'accettazione dell'Ordine, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme del codice dei contratti pubblici (i.e. il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.) e (ii) sia ad ogni altra legge applicabile.
- c. **Tracciabilità dei flussi finanziari.** Il Fornitore e l'Acquirente dovranno rispettare in ogni caso le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità; pertanto si conviene, *inter alia*, che: (a) qualsiasi pagamento da parte dell'Acquirente del prezzo di acquisto (o di qualsiasi altro importo dovuto in base all'Ordine) dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (o per mezzo di qualsiasi altro strumento di pagamento tracciabile ammesso per legge) e dovrà includere il riferimento al Codice Identificativo della Gara (CIG) ed al numero di Codice Unico di Progetto (CUP) e (b) i pagamenti del prezzo d'acquisto (o di qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dell'Ordine) dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) agli appalti pubblici del Fornitore. Qualsiasi violazione delle obbligazioni qui previste a carico di una parte autorizzerà l'altra parte a risolvere il contratto oggetto dell'Ordine per sua colpa.
- d. **Dogane e controlli su importazioni/esportazioni.**
- i. **Commercio Internazionale: Report e Documentazione.** Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, od a eventuali suoi agenti, tutte le informazioni necessarie al fine di consentirgli di attenersi a, e di operare in conformità alle, leggi, le normative, i regolamenti, e a tutti i relativi obblighi di rendicontazione, di notifica o di altri tipi di certificazione presenti nei paesi di origine e/o di destinazione, ivi compresi, se del caso, permessi, autorizzazioni, licenze, reports, comunicazioni o certificazioni previsti da normative europee ed italiane. Il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o le registrazioni elettroniche necessarie affinché l'Acquirente possa adempiere ai propri obblighi doganali o ad obbligazioni comunque correlate all'esportazione, ad eventuali requisiti locali/di origine/di etichettatura e per ottenere eventuali esclusioni da tariffe e dazi, differimenti e/o rimborsi, ove applicabili. Il Fornitore garantisce che le informazioni fornite all'Acquirente saranno veritiere e corrette e che le dichiarazioni doganali riporteranno dei valori di mercato adeguati al paese di esportazione. Il Fornitore dovrà soddisfare prontamente le richieste di informazioni e/o documentazione dell'Acquirente, o degli agenti dell'Acquirente, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alle classificazioni doganali degli Articoli ai fini dell'esportazione, al loro Paese d'Origine, alla descrizione e caratterizzazione degli Articoli.
- ii. **Controlli all'Esportazione.** Le licenze o autorizzazioni all'esportazione necessarie per l'esportazione degli Articoli saranno a carico del Fornitore se non altrimenti indicato nell'Ordine, nel qual caso, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente ogni informazione utile a fine di ottenere tali licenze o autorizzazioni. Il Fornitore dovrà immediatamente segnalare all'Acquirente l'eventuale inserimento del proprio nominativo in elenchi di persone interdette, bandite o *black listed* da parte del governo degli Stati Uniti o se venga interdetto o sospeso, in tutto o in parte, dallo svolgere attività di esportazione da parte di qualsiasi ente od ente governativo di altro paese. Il Fornitore garantisce che controllerà e conserverà le ricevute, l'archiviazione e la disposizione di tutti i dati

tecnici e le informazioni ricevute dall'Acquirente e provvederà alla loro distruzione o li restituirà all'Acquirente, una volta adempiuti gli obblighi previsti dall'Ordine. Nessun dato tecnico, informazione od altro articolo fornito dall'Acquirente al Fornitore in esecuzione dell'Ordine potrà essere trasferito dallo stesso Fornitore a persona straniera od ente estero, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, una sua consociata estera, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente e previo ottenimento da parte del Fornitore di una licenza all'esportazione, di un contratto di assistenza tecnica o altra documentazione idonea.

**iii. Decreto 231/2001.** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del fatto che l'Acquirente ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello Organizzativo" o "MOG") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. ("Decreto 231/2001") e che, nell'ambito di tale Modello Organizzativo, si applica il codice di condotta del Gruppo Caterpillar ("Codice di Condotta"). Il presente MOG è disponibile inviando una richiesta via e-mail a [odv231@cat.com](mailto:odv231@cat.com), mentre il Codice di Condotta è disponibile al link <https://www.caterpillar.com/it/company/code-of-conduct.tml>. Il Fornitore accetta le regole di condotta ivi riportate come parte integrante dei presenti Termini e Condizioni e:

- dichiara di non aver commesso violazioni che possano determinare la sua responsabilità ai sensi del Decreto 231/2001 e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell'autorità competente al riguardo;
- si impegna a operare nel rispetto delle regole stabilite dal Decreto 231/2001 e delle regole di condotta stabilite nel MOG e nel Codice di Condotta e a non porre in essere - e a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - comportamenti che possano determinare la responsabilità dell'Acquirente ai sensi del decreto 231/2001.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Fornitore della presente clausola e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dal Fornitore risultino errate, non veritiere o non corrette, l'Acquirente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.

- e. Compliance - Anti-corruzione.** Il Fornitore dichiara e garantisce che né lui né alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o rappresentanti ha posto in essere o porrà in essere atti di corruzione in relazione all'esecuzione delle proprie attività ai sensi dei presenti Termini e Condizioni o di qualsiasi altro accordo con l'Acquirente, le sue Affiliate, od i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti, agenti, successori e assegnatari. Per "Corruzione" si intende l'offerta, la promessa, il riconoscimento o l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi pagamento o corrispondere qualsiasi cosa di valore, direttamente o tramite terzi, a qualcuno allo scopo di influenzarne le decisioni od al fine di assicurarsi un vantaggio illecito per assistere l'Acquirente nella propria attività d'impresa.

Nella misura in cui l'Acquirente consenta l'utilizzo di subappaltatori ai sensi dei presenti Termini e Condizioni, il Fornitore si impegna a (1) istruire tali subappaltatori a non intraprendere né tollerare alcun atto di corruzione, (2) a non utilizzare tali subappaltatori come tramite per atti di corruzione e (3) a garantire che tali subappaltatori rispettino la presente clausola nello stesso modo in cui il Fornitore è tenuto a rispettarla.

Su indicazione dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, a sue spese, in modo tempestivo, completo ed accurato le informazioni che gli venissero richieste attraverso la compilazione di questionari di *due diligence* o di certificazioni periodiche di *compliance*. Qualora l'Acquirente avesse motivo di ritenere che il Fornitore sia inadempiente rispetto alle obbligazioni

assunte con la presente clausola, l'Acquirente stesso avrà il diritto di condurre delle indagini, anche a mezzo di suoi incaricati, per accertare il grado di inadempimento del Fornitore, e quest'ultimo si impegna a collaborare con l'Acquirente ed a fornire tutta la documentazione e le informazioni ragionevolmente necessarie a quello scopo.

Nel caso in cui il Fornitore sia oggetto di un'azione esecutiva o riceva una richiesta di informazioni da parte di qualsiasi ente pubblico per corruzione in relazione alle prestazioni del Fornitore rese ai sensi dei Termini e Condizioni, dell'Ordine o di qualsiasi altro accordo con l'Acquirente, il Fornitore ne darà comunicazione scritta all'Acquirente entro e non oltre i dieci (10) giorni lavorativi successivi a tale azione esecutiva od alla richiesta di informazioni, od alla prima data utile se la legge applicabile ne vieta la divulgazione anticipata.

Il Fornitore riconosce che qualsiasi violazione della presente clausola costituirà un inadempimento significativo dei Termini e Condizioni e che l'Acquirente potrà, a sua discrezione, sospendere l'esecuzione dell'Ordine o risolvere per colpa il sottostante rapporto contrattuale. Il Fornitore si impegna a indennizzare, difendere e manlevare l'Acquirente dalle richieste, le responsabilità, le multe, le sanzioni, le perdite e i danni (compresi i costi, le spese di indagine e di contenzioso e le spese di consulenza sostenute in relazione ad essi) derivanti da, o connessi all'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi della presente clausola.

- f. Minerali in zone di conflitto.** Le parti riconoscono che il 17 maggio 2017 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento UE 2017/821 sul commercio dei minerali in zone di conflitto, entrato in vigore il 1° Gennaio 2021, che prevede specifici obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento a carico degli importatori nell'Unione Europea di certi minerali quali stagno, tantalio e tungsteno, minerali grezzi e oro provenienti da zone interessate da conflitti e ad alto rischio. Il Fornitore si impegna ad attenersi a tali disposizioni a partire dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.
- g. Normativa ambientale.** Senza pregiudizio per le altre disposizioni in materia contenute nei presenti Termini e Condizioni, le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'ambiente ed allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, il Fornitore dovrà osservare ed applicare tutte le precauzioni, gli obblighi, le misure organizzative e gestionali previste dalla legislazione vigente sulla tutela dell'ambiente al fine di evitare eventi di inquinamento, pericoli alla salute, lesioni e/o rischi di danni ambientali. Il Fornitore, che nello svolgimento della propria attività dovesse produrre dei rifiuti di qualsiasi tipo, sarà tenuto a provvedere al loro smaltimento in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità, in qualità di "detentore" e/o "produttore" ai sensi dell'articolo 183 del suddetto decreto, anche in relazione al tipo/classificazione specifica dei rifiuti. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le abilitazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente ed, in particolare, di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
- h. Trattamento dei dati personali.** Qualora nel contesto delle attività oggetto di un Ordine, vengano trattati dei dati personali, ciascuna delle parti agirà in qualità di "titolare del trattamento" ovvero di "responsabile del trattamento" nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. I dati saranno utilizzati per le sole finalità connesse all'esecuzione del relativo Ordine e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Le parti, ciascuna per propria competenza,

assicurano il rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento UE 679/2016, in particolar modo di quelle sulla sicurezza dei dati.

- i. Ritenute e compensazioni.** Qualora le attività oggetto di un Ordine rientrino tra quelle regolate dall'art. 17-*bis* del D. Lgs. 241/1997 (introdotto dall'art. 4, comma 5, del decreto legge 26 ottobre 2019, n° 124) - che disciplina le ritenute IRPEF sul lavoro dipendente e assimilato, comprese addizionali regionali e comunali, relative alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati ad appaltatori e/o sub-appaltatori presso la sede del committente - il Fornitore si impegna a consegnare mensilmente all'Acquirente, entro i tempi ivi previsti, la certificazione (cd. "DURF", Documento Unico di Regolarità Fiscale) da cui risulti:
- a) che il Fornitore opera da almeno 3 (tre) anni, è in regola con le dichiarazioni dei redditi e delle ritenute di acconto e che ha eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, dei versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei redditi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  - b) che il Fornitore non ha in corso procedimenti o accertamenti da parte delle autorità competenti in materia di imposte sui redditi, IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti dei pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione. Nel caso in cui non ricorrano le circostanze previste dal comma precedente e/o il Fornitore non metta a disposizione dell'Acquirente il DURF nei tempi sopra indicati, il Fornitore dovrà consegnare allo stesso Acquirente, entro 5 giorni dalla data di versamento, la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 17-*bis* del D. Lgs. 241/1997, ossia:
    1. copia delle deleghe F24 relativi al versamento delle ritenute;
    2. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dall'Acquirente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alle opere o ai servizi affidati dal committente.In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti o, comunque, qualora ricorrano le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 17-*bis* del D. Lgs. 241/1997, l'Acquirente sospenderà il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore nei limiti indicati dalle norme di legge richiamate. Il Fornitore resterà esclusivamente responsabile per la corretta determinazione delle ritenute, per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il loro versamento, senza possibilità di compensazione.

## Art. 16. Garanzie/Lettera di credito/ Trattenute a garanzia

- a.** Qualora un Ordine dovesse prevedere il rilascio di una garanzia (garanzia bancaria, assicurativa o lettera di credito), il Fornitore dovrà, a proprie spese e prima di qualsiasi pagamento da parte dell'Acquirente, provvedere alla sua emissione a favore dell'Acquirente. La garanzia o lettera di credito dovrà (1) essere dell'importo indicato nell'Ordine o, qualora non fosse indicato alcun importo, del valore complessivo degli Articoli indicati nell'Ordine, (2) rimanere in vigore fino al tempo indicato nell'Ordine, onde permettere all'Acquirente di verificare che l'Articolo (sia esso un bene od un servizio) sia stato correttamente verificato, sia privo di difetti ed abbia superato i test di

collaudo (oppure, in assenza di una data di scadenza, fino al completamento del relativo test di collaudo), (3) essere nella forma e nei contenuti soddisfacente per l'Acquirente ed (4) essere rilasciata da un istituto bancario di primaria importanza, abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 385/1993 e/o da una compagnia assicurativa di primaria importanza. L'Acquirente potrà escutere la garanzia o la lettera di credito, a seconda dei casi, qualora l'Articolo non superi i test di collaudo entro la data designata (od in assenza di data, in caso di esito negativo del test di collaudo). Qualora l'Acquirente richieda di estendere il periodo di tempo per la verifica del corretto funzionamento dell'Articolo e dei test di collaudo, allora, a discrezione dell'Acquirente, (a) il Fornitore dovrà sostituire la/e garanzia/e, o la lettera di credito originarie, con una nuova garanzia o lettera di credito che rimanga in vigore fino al nuovo termine concordato dalle Parti o, se ciò non avvenisse (b) l'Acquirente potrà escutere l'intero ammontare della garanzia o della lettera di credito originarie entro la loro scadenza.

- b. Qualora l'Ordine dovesse prevedere il rilascio di una garanzia, tale garanzia dovrà essere resa con firma autenticata. La garanzia dovrà essere a prima richiesta, dovrà prevedere la possibilità di escussione da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Acquirente, e dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.
- c. La garanzia potrà essere sostituita, previa espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente, con una trattenuta di garanzia su ogni pagamento.
- d. La garanzia/lettera di credito/trattenuta a garanzia è richiesta al fine di garantire l'esatto adempimento da parte del Fornitore delle proprie obbligazioni, ivi incluse eventuali obbligazioni accessorie e la corresponsione di penali.
- e. Una volta che l'Acquirente abbia verificato l'esatto ed effettivo adempimento di tutte le obbligazioni ed impegni del Fornitore, la garanzia, o qualsiasi ritenuta sostitutiva, potrà essere liberata entro 90 (novanta) giorni decorrenti da: (i) la consegna di tutti i beni oggetto dell'Ordine; oppure (ii) l'esecuzione di tutti i servizi ivi previsti; oppure (iii) il rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, se richiesto; in ogni caso, la liberazione della garanzia dovrà avvenire a condizione che il Fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'Ordine, non siano intervenuti eventi dannosi per l'Acquirente ad esso imputabili ed al momento del rilascio (della garanzia o della trattenuta) non siano in corso controversie o dispute tra le parti.

## Art. 17. Cessione e Terzo Beneficiario

Se non altrimenti espressamente concordato per iscritto fra le parti, il Fornitore non potrà cedere i crediti derivanti da un Ordine (articolo 1260, paragrafo 2, c.c.).

## Art. 18. Subfornitura

Qualora si avvalga di sub-fornitori, il Fornitore sarà tenuto a garantire la conformità e l'assenza di difetti dei componenti da essi acquistati. Qualora il Fornitore sia un rivenditore e, quindi, i beni da esso distribuiti siano realizzati da una società terza, l'Acquirente rimarrà estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed il produttore, mentre il Fornitore sarà l'unico interlocutore dell'Acquirente e di conseguenza sarà l'unico responsabile per la conformità dei beni forniti all'Acquirente.

## Art. 19. Compensazione

Oltre a qualsiasi diritto di compensazione o di ristorno previsto dalla legge, l'Acquirente potrà, in qualsiasi momento e senza preavviso, recuperare, dedurre o compensare ogni importo dovuto o che sarà dovuto al Fornitore o alle sue controllate o affiliate (o al suo cessionario o a qualsivoglia istituto finanziario) con le somme che gli dovessero spettare in relazione a qualsiasi pretesa che lo stesso Acquirente od una sua Controllata o Affiliata abbia o possa avere nei confronti dello stesso Fornitore, in ragione del presente o di qualsiasi altro rapporto in essere tra l'Acquirente (o le sue Controllate ed Affiliate) ed il Fornitore (o le sue controllate o affiliate).

## Art. 20. Variazione di Titolarità e Controllo

Se, durante l'esecuzione di un Ordine, si dovesse verificare un cambiamento di "titolarità" o nel "controllo" del Fornitore o della società, direttamente od indirettamente, controllante (del Fornitore), l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale sottostante all'Ordine, dandone comunicazione scritta. Ai fini del presente paragrafo, una modifica della "titolarità" o del "controllo" del Fornitore o della società, direttamente od indirettamente, controllante (del Fornitore), a seconda dei casi, si considera essersi verificata se e quando una o più persone che agiscono individualmente o congiuntamente acquistano tutte le attività (da intendersi come azienda o ramo d'azienda) del Fornitore o della controllante, direttamente od indirettamente, del Fornitore, oppure siano o divengano titolari effettivi, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che rappresentino il venticinque per cento (25%) o più dei diritti di voto nell'assemblea dei soci del Fornitore o della società controllante.

## Art. 21. Nullità parziale e Rinunce

L'invalidità di una qualsiasi delle disposizioni contenute nei presenti Termini e Condizioni, od il riconoscimento di una tale invalidità con riferimento ad una determinata persona, da parte di una legge, di una sentenza o di un'ordinanza del tribunale, in nessun caso potrà pregiudicare la validità ed efficacia delle altre disposizioni dei presenti Termini e Condizioni, che resteranno pertanto in vigore a tutti gli effetti, a meno che l'invalidità non ne comporti un'alterazione sostanziale tale da farne venir meno l'originaria finalità. Il mancato esercizio da parte di una delle parti di un diritto contemplato da una qualsiasi delle disposizioni contenute nell'Ordine o nei presenti Termini e Condizioni, o di qualsiasi rimedio, o di qualsiasi facoltà, in nessun caso costituirà una rinuncia a tali diritti, rimedi o facoltà ed in nessun modo pregiudicherà la loro efficacia e/o l'efficacia dei termini contenuti nell'Ordine e/o nei presenti Termini e Condizioni. L'esercizio da parte di una delle parti di uno qualsiasi dei suoi diritti, rimedi o facoltà nell'ambito di un Ordine o dei presenti Termini e Condizioni non precluderà o pregiudicherà il diritto di tale parte di esercitare in qualsiasi altro momento lo stesso o qualsiasi altro diritto, rimedio o facoltà. Per altro rimane inteso che, nei limiti ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 1462 del codice civile, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordine.

## Art. 22. Convenzione ONU relativa a contratti sulla vendita internazionale di beni mobili

L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, della Convenzione delle Nazioni Unite sui termini di prescrizione nella vendita internazionale di beni mobili del 1974 e del Protocollo del 1988 (che modifica la suddetta convenzione relativamente ai termini di prescrizione) deve considerarsi espressamente esclusa.

## Art. 23. Contraente indipendente

Qualora oggetto dell'Ordine sia una fornitura di servizi, l'Acquirente ed il Fornitore daranno vita ad un rapporto contrattuale tra di loro indipendente ed in nessun caso esso dovrà intendersi quale rapporto di lavoro subordinato o di dipendenza, di associazione, di *joint-venture* o di altro tipo associativo. Il Fornitore non ha e non avrà alcun potere di rappresentanza nei confronti dell'Acquirente. I compensi ed onorari (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i salari, le imposte, i contributi, i premi assicurativi, i *benefit* o altri costi e spese di qualsiasi natura) degli amministratori, dei dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori, e/o rappresentanti del Fornitore saranno a suo esclusivo carico ed egli sarà il solo responsabile dei mezzi e dei metodi adottati dai suddetti amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, subappaltatori, o rappresentanti in merito alle attività di controllo, direzione, supervisione ed esecuzione delle prestazioni oggetto del relativo Ordine.

## Art. 24. Accordo completo e gerarchia

I presenti Termini e Condizioni in uno con il relativo Ordine ed eventuali altri accordi, specifiche tecniche o richieste trasmesse per iscritto dall'Acquirente al Fornitore e facenti riferimento all'Ordine, costituiscono e rappresentano l'intero accordo tra il Fornitore e l'Acquirente in relazione alla fornitura ivi prevista e sostituiscono tutte le dichiarazioni e gli accordi verbali o scritti intervenuti in precedenza tra le Parti.

In caso di inconsistenze tra le disposizioni contrattuali, la gerarchia delle fonti sarà la seguente, in ordine discendente:

- a) l'accordo quadro e/o le condizioni particolari eventualmente concordate tra le parti;
- b) l'Ordine;
- c) i presenti Termini e Condizioni;
- d) le specifiche tecniche e/o richieste trasmesse per iscritto dall'Acquirente al Fornitore.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Fornitore** .....

Nome: .....

Titolo : Rappresentante legale

Luogo e data: ....., Fare clic per inserire una data.

In conformità con gli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore ha letto ed integralmente recepito e con la presente espressamente accetta le seguenti clausole dei suddetti Termini e Condizioni: Articolo 3 (Modifiche agli Ordini), Articolo 4 (Legge Applicabile e Foro Esclusivo), Articolo 5 (Recesso e risoluzione); Articolo 7 (Garanzie); Articolo 9 (Ispezioni); Articolo 10 (Prezzi, Modalità di pagamento e Fatture); Articolo 12 (Informazioni Riservate; Diritti di proprietà industriale); Articolo 13 (Responsabilità e penali); Articolo 14 (Sicurezza - Assicurazioni); Articolo 15 (Conformità alle Leggi); Articolo 19 (Compensazione); Articolo 20 (Variazione di Titolarità e Controllo); Articolo 21 (Nullità parziale e rinunce); e Articolo 22 (Convenzione ONU relativa ai contratti sulla vendita internazionale di beni mobili), Articolo 24 (Accordo Completo e Gerarchia).

**Fornitore** .....

Nome: .....

Titolo : Rappresentante legale

Luogo e data: ....., Fare clic per inserire una data.